

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi e i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza e di sovvenire a istanze provenienti dal sistema;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare talune disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento, nonché di predisporre le banche alla prossima adozione dei più recenti *standard* internazionali in materia di requisiti di *governance*;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2019-01 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2019-01 che entra in vigore l'1 marzo 2019.

San Marino, 28 febbraio 2019

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Avv. Giuseppe Ucci

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2019 / numero 01

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-01

1. Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

“2. L’Autorità di Vigilanza, ad ogni segnalazione ricevuta e correttamente presentata, fa seguire una comunicazione scritta rivolta al soggetto segnalante in cui prende atto della segnalazione medesima e lo informa dell’esistenza, nella legislazione sammarinese, di procedure di ricorso extragiudiziale.”

Articolo 2 – Modifiche al Regolamento n. 2007-02

1. Al comma 1 dell'articolo 1, la lettera a) è così sostituita:

“a) “addetti”: i dipendenti e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 27 della LISF, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari;”

2. Sono abrogati:

- il comma 5 dell'articolo 5;
- gli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

” 2. In alternativa ai requisiti di cui al precedente comma, si considera idoneo requisito di professionalità avere ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’intermediazione in altri Stati in applicazione di normative nazionali di recepimento delle direttive dell’Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia, o a queste ultime riconosciute equivalenti.”

4. Al comma 5 dell'articolo 8, la lettera c) è così sostituita:

“c) in alternativa ai documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), documentazione attestante l’abilitazione all’esercizio di attività analoga in altro Stato nonché l’equivalenza del medesimo rispetto alla normativa dell’Unione Europea, ove non Stato Membro.”

5. Il comma 4 dell'articolo 16 è così sostituito:

“4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica ai casi di:

- a) sospensione ex articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) e f);*
- b) cancellazione ex articolo 15, comma 1, lettera d), e) ed f), ed ex articolo 15, comma 3*

per i quali il provvedimento è disposto appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all’articolo 34, lettera f), della Legge 29 giugno 2005 n. 96.”

6. Il comma 9 dell'articolo 17 è così sostituito:

“9. All’intermediario iscritto nel registro non è consentito svolgere contemporaneamente attività di agente e di mediatore assicurativo o broker. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi a loro demandati sulla base e nei limiti dell’incarico di intermediazione conferito o dell’accordo di collaborazione sottoscritto con l’impresa.”

7. Dopo l’articolo 17, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 17 bis – Rapporti di collaborazioni tra intermediari

1. Tutti gli intermediari iscritti nel registro possono instaurare rapporti di collaborazione con altro intermediario iscritto. I mediatori assicurativi o broker possono instaurare rapporti di collaborazione anche con intermediari assicurativi esteri non iscritti nel registro sammarinese a condizione che il mediatore o broker iscritto:

- a) avvii la collaborazione su incarico diretto del suo cliente;*
- b) provveda all’incasso dei premi nelle modalità previste dall’articolo 17 comma 3;*
- c) ottenga il nulla osta ad operare, anche per il tramite dell’intermediario estero, da parte delle imprese assicurative che assumono il rischio.*

2. I rapporti di collaborazione, di cui al comma precedente, sono formalizzati in forma scritta tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata la relativa identità, sezione di appartenenza nel registro e ruolo professionale ivi indicato corredato dalla descrizione delle attività svolte nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

3. Gli intermediari iscritti che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. Nei casi di collaborazione con intermediari assicurativi esteri non iscritti, il mediatore assicurativo o broker iscritto risponde singolarmente per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività.”

8. Dopo l’articolo 17 bis, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 17 ter – Condizioni per l’intermediazione per il tramite di addetti o collaboratori

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro possono avvalersi di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

- a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7;*
- b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore e utilizzando le modalità previste all’articolo 17 quinquies.*

2. Gli intermediari di cui al comma 1:

- a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare addetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;*

- b) assicurano che gli addetti posseggano cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore annue, dalla data di inizio dell'attività;
- c) in caso di persone giuridiche, assicurano che gli addetti di cui si avvalgono siano sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo dei responsabili dell'attività di intermediazione.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro.

5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro hanno la responsabilità delle attività svolte dai collaboratori fuori dai locali dove l'intermediario opera.”

9. Dopo l'articolo 17 ter, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 17 quater – Condizioni per la distribuzione da parte degli intermediari iscritti alla sezione C del registro

1. La distribuzione di contratti assicurativi può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione conferito, anche per il tramite di rapporti di collaborazione instaurati con intermediari iscritti alle sezioni A e B del registro, limiti l'operatività degli addetti e dei collaboratori all'intermediazione di soli contratti assicurativi standardizzati.

2. La distribuzione di contratti diversi dai contratti assicurativi standardizzati può essere effettuata esclusivamente:

- a) all'interno dei locali ove ha sede l'intermediario;
- b) dai responsabili dell'attività di intermediazione.

In caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione con altri intermediari iscritti alle sezioni A e B del Registro, la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati può essere effettuata esclusivamente:

- a) all'interno dei locali dell'iscritto alla sezione C;
- b) da persona fisica iscritta alla sezione A del Registro, in qualità di titolare della ditta individuale ovvero di responsabile dell'attività di intermediazione di iscritti alla sezione B;
- c) qualora le imprese assicurative che assumono il rischio abbiano concesso il loro nulla osta.

3. Gli intermediari iscritti nella sezione C del registro possono avvalersi, quali collaboratori, esclusivamente dei soggetti iscritti nella sezione del registro dei promotori finanziari relativa ai dipendenti di soggetti autorizzati, di cui all'articolo 7, comma 3, del Regolamento n. 2014-01.”

10. Dopo l'articolo 17 quater, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 17 quinquies – Aggiornamento professionale

1. *Le persone fisiche iscritte nel registro, gli addetti ed i collaboratori dell'intermediario aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel registro o, per gli addetti e i collaboratori dell'intermediario, da quello di inizio dell'attività. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o attraverso le modalità videoconferenza, webinar, e-learning. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento complessivo di cui almeno 7 ore in aula.*
2. *I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme dedicate di tipo LMS.*
3. *L'aggiornamento professionale è finalizzato al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, anche in fase precontrattuale.*
4. *L'aggiornamento ha per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari.*
5. *I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a cura degli intermediari che svolgono attività economica o dalle imprese intermedie, sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.*
6. *La BANCA CENTRALE, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi a ciò incaricati, organizza periodicamente corsi di formazione di cui al comma 1, aperti a chiunque interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale.*
7. *Le persone fisiche iscritte al registro e temporaneamente non operanti non sono tenute, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1.*
8. *I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:*
 - a) *gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;*
 - b) *grave malattia o infortunio.*
9. *L'esonero, in caso di gravidanza, compete sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un*

anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale annuo di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.

11. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 i riferimenti all'articolo 10 quater sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 17 quinquies.

12. I commi 8 e 9 dell'articolo 22 bis sono così sostituiti:

“8. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato all'intermediario entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti.

9. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. Nei successivi trenta giorni dalla trasmissione di tali considerazioni, la BANCA CENTRALE comunicherà al soggetto ispezionato le proprie conclusive valutazioni in ordine alle considerazioni ricevute (contestazioni, giustificazioni, ravvedimenti ecc.) sui rilievi ispettivi contenuti nel rapporto.”

13. Il prospetto 3 dell'Allegato C è sostituito da quello di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

14. In chiusura dell'Allegato C, il paragrafo “Istruzioni di compilazione” è così sostituito:

“Le istruzioni di compilazione sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE, nell'area riservata agli intermediari assicurativi e riassicurativi, a cui pertanto si rinvia”.

Articolo 3 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07

1. Al comma 1 dell'articolo VII.III.4 è aggiunta, dopo la lettera h), la seguente lettera:

“i) 150% per gli strumenti finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente onorato le scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi.”

2. Al comma 1 dell'articolo VII.VII.2 è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

“In pendenza dell'obbligo di alienazione, nelle more di poter liquidare o concedere in locazione finanziaria attiva gli immobili comunque acquisiti per recupero crediti, le banche potranno mettere “a reddito” tali immobili, a totale o parziale copertura dei costi dagli stessi generati, favorendo modalità contrattuali di impiego di tali immobili che, per durata e diritti riconosciuti a controparte, risultino coerenti con il prioritario obiettivo dello smobilizzo.”

3. Il comma 1 dell'articolo X.IV.1 è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo X.V.1 e fatta comunque eccezione per:

-
- a) *le operazioni effettuate e i servizi resi in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto e nelle forme ivi consentite;*
- b) *l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. "usa e getta");*

per i quali va comunque assicurata un'adeguata traccia documentale, tutti i contratti stipulati nell'esercizio dell'attività bancaria devono avere forma scritta, con sottoscrizioni apposte su supporto cartaceo, già completo di ogni sua parte e redatto in almeno due originali."

4. Il comma 1 dell'articolo X.V.1 è così sostituito:

"1. È consentito alle banche stipulare contratti con la clientela mediante il ricorso a TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, per l'apertura in via telematica (cd. "on line" o "mediante documento informatico") di rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché dei relativi servizi accessori, ai sensi e nel rispetto delle condizioni già previste dall'articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n. 4 nonché dalla regolamentazione secondaria demandata alla BANCA CENTRALE, ove vigente."

5. Il comma 1 dell'articolo II.III.3 è così sostituito:

"1. Le somme accreditate nei depositi a risparmio, a differenza di quelle depositate sui conti correnti passivi, non possono essere oggetto di operazione di pagamento qualora il rapporto, sprovvisto di IBAN, così come definito all'articolo 3 dell'Allegato 3 del Regolamento n. 2014-04, non sia qualificabile anche come conto di pagamento ai sensi del medesimo Regolamento."

6. Il comma 1 dell'articolo II.III.4 è così sostituito:

"1. Nei casi di cui al precedente articolo in cui la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante e, qualora il relativo deposito a risparmio sia sprovvisto di IBAN:

- a) *i versamenti devono avvenire per contante;*
- b) *i versamenti ed i prelievi devono essere annotati sul libretto contestualmente alla loro esecuzione.*

Articolo 4 – Modifiche al Regolamento n. 2007-08

1. Al comma 1 dell'articolo 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) segnalazioni relative all'elenco dei soci."

2. Al comma 1 dell'articolo 7:

- il termine di cui alla Tabella A per l'inoltro della segnalazione "Patrimonio di Vigilanza e adeguatezza patrimoniale" riferita al 31 dicembre è modificato dal "15 febbraio" al "15 aprile";
- il termine di cui alla Tabella C per l'inoltro della segnalazione "Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote" è modificato da "entro il giorno 15 del mese successivo" a "entro il giorno 7 successivo a quello indicato nel Regolamento di gestione per il calcolo del valore delle quote".

Articolo 5 – Modifiche al Regolamento n. 2009-01

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"3. Ai fini di ulteriore pubblicazione sul registro dei soggetti autorizzati, le IMPRESE DI ASSICURAZIONE sono tenute all'invio di tutto quanto elencato al precedente comma 1, con l'unica eccezione per gli allegati più tecnici quali la relazione tecnica dell'attuario incaricato e il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche."

Articolo 6 – Modifiche al Regolamento n. 2010-01

1. Al comma 2 dell'articolo II.II.1, la lettera a) è così sostituita:

"a) laurea in materie giuridiche o economiche ovvero iscrizione agli Ordini Professionali di cui agli Albi richiamati dall'articolo 2 comma 3, lettera c), del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49;"

2. Il comma 1 dell'articolo IV.I.1 è così sostituito:

"1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lett. f) del DECRETO TRUSTEE, la BANCA CENTRALE, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi a ciò incaricati, organizza periodicamente corsi di formazione in materia di trust, aperti a chiunque risulti interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione, immediata o futura, all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, che presuppone il costante assolvimento degli obblighi formativi su base annuale."

3. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, all'articolo I.I.2, comma 1, è eliminata la definizione di "Fondazione BCSM" di cui al punto n.4.

Articolo 7 – Modifiche alla Circolare n. 2010-03

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo II.III.3 del Regolamento n.2015-01, sono abrogati il secondo e terzo capoverso del paragrafo 1 (Soggetti destinatari), che pertanto rimane formato dal solo primo capoverso.

Articolo 8 – Modifiche al Regolamento n. 2011-03

1. Al comma 1 dell'articolo VII.III.4 è aggiunta, dopo la lettera h), la seguente lettera:

“i) 150% per gli strumenti finanziari di emittenti che non abbiano puntualmente onorato le scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi.”

2. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, la definizione n.49 è così sostituita:

“49. “margine di intermediazione lordo”: somma algebrica delle voci di conto economico secondo gli schemi di bilancio di cui alla vigente regolamentazione di vigilanza:

MIL = interessi attivi e proventi assimilati (cod.10) – interessi passivi e oneri assimilati (cod.20) + dividendi ed altri proventi (cod.30) + commissioni attive (cod.40) – commissioni passive (cod.50) ± profitti/perdite da operazioni finanziarie (cod.60);”

3. Al comma 1 dell'articolo VII.VII.2 è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

“In pendenza dell'obbligo di alienazione, nelle more di poter liquidare o concedere in locazione finanziaria attiva gli immobili comunque acquisiti per recupero crediti, le SOCIETÀ FINANZIARIE potranno mettere “a reddito” tali immobili, a totale o parziale copertura dei costi dagli stessi generati, favorendo modalità contrattuali di impiego di tali immobili che, per durata e diritti riconosciuti a controparte, risultino coerenti con il prioritario obiettivo dello smobilizzzo.”

Articolo 9 – Modifiche alla Circolare n. 2012-03

1. Al paragrafo 5.1 la lettera b) è così sostituita:

“b. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro le scadenze di seguito riportate:

- *entro il terzo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 30 giugno ed entro il 15 aprile successivo per le SEGNALAZIONI riferite al 31 dicembre (segnalazioni semestrali);*
- *entro il secondo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 31 marzo e al 30 settembre (segnalazioni infrasemestrali).”*

Articolo 10 – Modifiche alla Circolare n. 2013-01

1. Al paragrafo 5.1 la lettera b) è così sostituita:

“b. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro il secondo mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO, fatta eccezione per la SEGNALAZIONE riferita al 31 dicembre, da trasmettere entro il 15 aprile successivo, e fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 17.3.”

2. Alla lettera l) del paragrafo 8.2 sono eliminate le parole “risultanti dall'ultimo bilancio approvato”.

Articolo 11 – Modifiche al Regolamento n. 2013-04

1. Il “Verbale di ritiro banconote euro – B1” di cui all’Allegato 2 è sostituito dal nuovo modello di verbale di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento, comprensivo della nuova sezione “F) Informazioni per l’esibitore” e dell’obbligo di allegazione di copia del suo documento di identità.

2. Il “Verbale di ritiro monete euro – M1” di cui all’Allegato 3 è sostituito dal nuovo modello di verbale di cui all’Allegato 3 del presente Regolamento, comprensivo della nuova sezione “F) Informazioni per l’esibitore” e dell’obbligo di allegazione di copia del suo documento di identità.

Articolo 12 – Modifiche al Regolamento n. 2014-01

1. All’articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

“2. Il requisito assicurativo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto mediante una delle seguenti opzioni alternative:

- a) l’adesione del PROMOTORE FINANZIARIO a Convenzioni stipulate dalle Associazioni di Categoria, aventi medesime caratteristiche, in termini di coperture assicurative, rispetto a quelle di cui al comma precedente;*
- b) la sottoscrizione da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO, nell’interesse del quale è svolta l’attività di promozione finanziaria con esclusività di mandato, di una apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività specificatamente svolta da uno o più PROMOTORI FINANZIARI o apposita appendice a polizza in essere, che assicuri una copertura di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di cinque milioni di euro per l’importo totale delle richieste di indennizzo.”*

Articolo 13 – Modifiche al Regolamento n. 2014-04

1. L’articolo VII.II.2 è così sostituito:

“Articolo VII.II.2 - Patrimonio di base

1. Il capitale versato, le riserve e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria.

2. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie, dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il “patrimonio di base”.

3. Per i primi esercizi di attività gli ISTITUTI, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, possono procedere alla deduzione dal patrimonio di vigilanza delle immobilizzazioni immateriali con la seguente gradualità:

- 20% alla fine del primo esercizio;*
- 40% alla fine del secondo esercizio;*
- 60% alla fine del terzo esercizio;*
- 80% alla fine del quarto esercizio;*
- 100% a decorrere dalla fine del quinto esercizio.*

La richiesta di autorizzazione, da trasmettere alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo III.II.6, dovrà essere adeguatamente motivata, riportando con sufficiente dettaglio gli interventi che si intendono realizzare ai fini del pieno rispetto dei parametri prudenziali, e corroborata da copia delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della richiesta e la sua coerenza rispetto alla situazione patrimoniale, economica ed organizzativa dell'ISTITUTO, autorizza o respinge la richiesta entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

4. La BANCA CENTRALE può richiedere ai singoli ISTITUTI che vengano portati in deduzione ulteriori elementi.

5. Il patrimonio di base è ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.”.

2. Il comma 3 dell'articolo III.VI.7 è così sostituito:

“3. Sono inclusi nella disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO anche gli INVITI A CONCLUDERE che gli ISTITUTI esteri comunque effettuano in territorio sammarinese per il tramite di operatori commerciali sammarinesi o di altri soggetti convenzionati non rientranti, per categoria di appartenenza, nella definizione di INTERMEDIARI INDIPENDENTI. Sono altresì inclusi i servizi resi dagli ISTITUTI tramite ATM e POS presso i quali non sia presente il personale degli ISTITUTI.”

Articolo 14 – Modifiche al Regolamento n. 2015-01

1. Al primo capoverso dell'Allegato 1, le parole “*questa banca*” sono sostituite da “*questo ente segnalante*”.

2. Al comma 3 dell'articolo III.I.2, la lettera b) è così sostituita:

“b) Patrimonio di Vigilanza e Ponderazione delle attività per il rischio di credito, verifiche su tutte le SEGNALAZIONI con periodicità trimestrale o semestrale;”.

3. Il comma 3 dell'articolo III.II.1 è così sostituito:

“3. Le restanti SEGNALAZIONI con frequenza mensile devono essere portate a conoscenza degli amministratori e dei sindaci al primo Consiglio di Amministrazione utile, così come i nuovi invii di SEGNALAZIONI che richiedono modifiche da sottoporre alla società di revisione.”

4. All'articolo III.II.1 è aggiunto il seguente comma:

“4. Con riguardo alle SEGNALAZIONI di frequenza maggiore a quella mensile, il precedente comma trova applicazione almeno per quelle con data di riferimento l'ultima disponibile di ciascun mese solare.”.

Articolo 15 – Modifiche alla Circolare n. 2015-02

1. Il primo capoverso del paragrafo 1.8 è così sostituito:

“La violazione grave o reiterata da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi previsti dalla presente Circolare, quali:

- a) l’omissione o il ritardo delle comunicazioni di dati all’Autorità di Vigilanza, nonché delle eventuali rettifiche;*
- b) la comunicazione all’Autorità di Vigilanza di dati errati, a dispetto delle attestazioni di conformità di cui al precedente paragrafo 1.6, tanto più ove non tempestivamente rettificati;*

costituisce, in base al Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche e integrazioni, fattispecie punibile con sanzione amministrativa.”.

Articolo 16 – Modifiche al Regolamento n. 2016-02

1. Al comma 1 dell’articolo V.II.7, la lettera a) è così sostituita:

“a) la ripartizione delle voci 80 (Altri oneri di gestione) e 200 (Oneri straordinari) e delle voci 70 (Altri proventi di gestione) e 190 (Proventi straordinari) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che le compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione del bilancio. Occorre inoltre fornire spiegazioni sull’ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;”.

2. Al comma 1 dell’articolo V.II.8, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente lettera:

“m) la ripartizione delle voci 130 (Altre attività) dell’attivo e 40 (Altre passività) del passivo.”.

Articolo 17 – Modifiche alla Circolare n. 2017-03

1. All’interno della Circolare n.2017-03 ogni riferimento a *“titoli”* è sostituito dal riferimento a *“strumenti finanziari”*.

2. All’interno della Circolare n.2017-03 ogni riferimento a *“Cancelleria”* o *“Cancelleria del Tribunale”* è sostituito dal riferimento a *“Ufficio Attività Economiche”*.

3. Il comma 3 del Paragrafo 5 inerente le *“indicazioni generali”* è così sostituito:

“3. Qualora alcune tabelle di nota integrativa non vengano avvalorate in quanto “a zero”, il SOGGETTO SEGNALANTE dovrà indicare la dicitura “Dati non presenti” in calce alle intestazioni delle singole tabelle o elencare nella parte introduttiva della nota integrativa le tabelle non compilate per detta motivazione”.

4. Alla Tabella 6.1 inerente le *“Partecipazioni e Partecipazioni in imprese del gruppo”* il riferimento all’*“ultimo esercizio chiuso”* è sostituito dal riferimento all’*“ultimo bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci”*.

5. La Tabella 6.7 inerente le *“Attività e passività verso imprese partecipate facenti parte del gruppo (voce 80)”* è sostituita da quella di cui all’Allegato 4 del presente Regolamento.

6. La Tabella 21.1 inerente i “Conti d’ordine” è sostituita da quella di cui all’Allegato 5 del presente Regolamento.

7. La Tabella 27.1 inerente il personale, così come la sua introduzione esplicativa, sono sostituite da quanto riportato nell’Allegato 6 del presente Regolamento.

8. L’introduzione esplicativa alla Tabella 28.7 inerente “la composizione della voce 160-Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie” è così sostituita:

“La somma dei “di cui” su partecipazioni in imprese controllate e su imprese collegate non può essere superiore al “di cui su partecipazioni”. Nel caso di partecipazioni valutate al patrimonio netto, il “di cui su partecipazioni valutate al patrimonio netto” non può essere superiore al “di cui su partecipazioni”.

9. L’introduzione esplicativa alla Tabella 28.8 inerente “la composizione della voce 170-Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie” è così sostituita:

“La somma dei “di cui” su partecipazioni in imprese controllate e su imprese collegate non può essere superiore al “di cui su partecipazioni”. Nel caso di partecipazioni valutate al patrimonio netto, il “di cui su partecipazioni valutate al patrimonio netto” non può essere superiore al “di cui su partecipazioni”.

Articolo 18 – Fit and proper

1. Alla luce delle modifiche intervenute all’articolo 15 della Legge n.165/2005 per effetto del Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.176, ai fini del recepimento degli standard normativi cd. “Basilea III”, le banche entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento devono trasmettere alla Banca Centrale un documento di autovalutazione in ordine al livello di *compliance* della propria *governance* rispetto ai nuovi requisiti in tema di:

- a) onorabilità, professionalità e indipendenza, così come integrati dai nuovi criteri di correttezza e competenza;
- b) disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi;

così come riportati nell’Allegato 7 al presente Regolamento.

Articolo 19 – Procedimenti autorizzativi connessi

1. Nei casi in cui concorrano più procedimenti autorizzativi in capo alla Banca Centrale tra loro connessi per comunanza di oggetto o finalità, e i termini per la loro conclusione previsti dalle relative disposizioni regolamentari siano tra loro differenti, troverà applicazione per tutti il termine più lungo.

2. La rilevazione di tale connessione e la conseguente determinazione della data di scadenza unitaria dei procedimenti, in applicazione del criterio sopra descritto, sarà oggetto di apposita comunicazione dalla Banca Centrale ai soggetti istanti.

Articolo 20 – Termine di decadenza delle autorizzazioni concesse

1. Qualora la Banca Centrale preveda all'interno del provvedimento autorizzativo un termine decorso il quale l'autorizzazione, se non utilizzata, decade, i soggetti istanti sono tenuti, ove la sua utilità permanga, a reiterare la domanda di autorizzazione al fine di comprovare la persistenza delle condizioni e dei requisiti a fronte dei quali l'autorizzazione era stata concessa.

2. In sede di reiterazione della domanda, l'istante potrà fare utilmente rinvio anche alla documentazione e alle informazioni già prodotte, ove ancora attuali.

Articolo 21 – Diritti di segreteria per attività istruttorie su richiesta

1. Qualora la Banca Centrale richieda a soggetti privati, diversi da quelli destinatari del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e succ. mod., il pagamento di diritti di segreteria per le attività istruttorie conseguenti a:

- a) istanze di autorizzazione;
- b) richieste di parere;
- c) quesiti interpretativi su disposizioni vigenti;

tali diritti saranno quantificati in base alla complessità dell'attività istruttoria richiesta ed ai conseguenti tempi ed oneri per soddisfarla.

2. L'importo dei diritti di segreteria nonché i tempi di riscontro stimati per evadere la richiesta formeranno oggetto di tempestiva comunicazione al soggetto istante.

3. La Banca Centrale darà avvio all'attività istruttoria subordinatamente all'incasso dei diritti di segreteria come sopra liquidati.

4. Le istanze di autorizzazione, le richieste di parere e i quesiti interpretativi per i quali siano stati applicati dei diritti di segreteria s'intenderanno ritirati qualora il versamento dei diritti medesimi non intervenga entro 30 giorni dalla loro liquidazione.

Articolo 22 – Coordinamento tra Regolamento n. 2007-07 e Regolamento n. 2014-04 in tema di rapporti con la clientela

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo X.I.3 comma 7 del Regolamento n. 2014-04, per tutti i rapporti bancari di conto corrente, in quanto qualificabili anche quali “conti di pagamento” per il loro utilizzo anche per operazioni di pagamento/incasso, trovano applicazione le prevalenti disposizioni di cui alla Parte X del citato Regolamento n. 2014-04, ivi incluse:

- a) l'obbligo, previsto dall'articolo X.II.21, di applicare ai versamenti in conto corrente di denaro contante data valuta coincidente con quella di versamento e di riconoscere la somma immediatamente disponibile;
- b) l'obbligo di seguire, in caso di variazioni unilaterali dei contratti (cd. *ius variandi*), la procedura di maggior tutela del cliente prevista dall'articolo X.III.14 anziché quella (cd. V.U.G.) di cui all'articolo X.IV.20 del Regolamento n. 2007-07;
- c) il divieto, previsto dall'articolo X.III.15, di applicare penalità o spese di chiusura di conto, in caso di recesso da parte del cliente, salvo addebito in conto delle diverse spese effettivamente sostenute e documentate dalla banca per dar corso ad eventuali atti o trasferimenti direttamente conseguenti all'estinzione del conto corrente.

Articolo 23 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'1 marzo 2019 per cui le modifiche ivi disposte, ove d'impatto sui soggetti vigilati, troveranno applicazione solo a decorrere:

- dagli adempimenti con scadenza successiva alla predetta data;
- dai procedimenti avviati successivamente alla predetta data, o, se avviati prima, solo se non ancora conclusi alla predetta data e solo qualora l'intervento normativo ne semplifichi o agevoli la conclusione.

2. Fatto salvo quanto stabilito in via generale al precedente comma, si precisa in particolare quanto segue:

- le modifiche di cui all'articolo 3, comma 1, così come le modifiche di cui agli articoli 4, 8, 9, 10 e 13 comma 1, trovano applicazione a decorrere dalle segnalazioni con data riferimento 31 dicembre 2018;
- le modifiche di cui agli articoli 16 e 17 trovano applicazione a decorrere dal bilancio d'esercizio 2018.

Articolo 24 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - B1*Fax BCSM 0549/882328 - Fax UCFM 0549/888891***A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE**

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

gg mm aaaa

(3) SOGGETTO OBBLIGATO VERBALIZZANTE

denominazione

indirizzo succursale/agenzia/ufficio

nr. civico

castello

sigla int.

nr. telefono

nr. fax

(4) Codice ABI

(5) CAB

(6) COE

(7) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA

gg mm aaaa

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(8) TAGLIO BANCONOTE	(9) SERIE	(10) COMBINAZIONE ALFANUMERICA		(11) PLATE NUMBER	(12) NUMERO PEZZI
		1^ combinaz.	2^ combinaz. (se diversa)		
					(13) TOTALE PEZZI

(14) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

(15) C) MODALITA' DI RITIROIn presenza dell'esibitore In assenza dell'esibitore

Altre informazioni utili:

D) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati rilevati da documento d'identità **ALLEGATO IN COPIA** **Sedicente**

(16) COGNOME (17) NOME

(18) DATA (19) LUOGO NASCITA
NASCITA

(20) INDIRIZZO (21) RECAPITO
TELEFONICO

(22) DICHIARAZIONE ESIBITORE

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di

E) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE

(23) COGNOME (24) NOME

(25) _____
L'Operatore

(26) _____
L'Esibitore

F) INFORMAZIONI PER L'ESIBITORE

- 1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale provvederà a trasmetterle alla Banca d'Italia affinché vengano analizzate presso il Centro Nazionale di Analisi istituito presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma.
- 2) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero legittime, l'esibitore sarà rimborsato per il tramite della banca segnalante.
- 3) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero false, la Banca d'Italia le trasmetterà al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e nessun rimborso sarà effettuato a favore dell'esibitore.

Il presente verbale di ritiro delle banconote, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, viene trasmesso in originale a Banca Centrale della Repubblica di San Marino e per fax all'Ufficio Centrale per il Falso Monetario di San Marino che è istituito presso l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino. Una volta ricevuto il presente verbale Banca Centrale provvede all'inserimento dei dati, compresi quelli identificativi dell'esibitore, nel sistema informatico SIMEC (Sistema Monitoraggio Euro-Carte) per la trasmissione in via telematica all'UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento). Successivamente Banca Centrale trasmette al NAC (Banca d'Italia, Servizio Cassa Generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma) la stampa del verbale generata dal SIMEC unitamente alle banconote sospette di falsità affinché ne venga effettuata l'analisi.

VERBALE DI RITIRO MONETE EURO - M1

Fax BCSM 0549/882328 - Fax UCFM 0549/888891

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

gg mm aaaa

(3) SOGGETTO OBBLIGATO VERBALIZZANTE

denominazione

indirizzo succursale/agenzia/ufficio

nr. civico

castello

sigla int.

nr. telefono

nr. fax

(4) Codice ABI

(5) CAB

(6) COE

(7) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MONETA SOSPETTA

gg mm aaaa

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE MONETE RITIRATE

(8) TAGLIO MONETE	(9) NAZIONE EMITTENTE	(10) ANNO DI EMISSIONE	(11) NUMERO DI PEZZI

(13) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

(12) TOTALE PEZZI

(14) C) MODALITA' DI RITIROIn presenza dell'esibitore In assenza dell'esibitore

Altre informazioni utili:

D) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati rilevati da documento d'identità ALLEGATO IN COPIA Sedicente

(15) COGNOME (16) NOME

(17) DATA NASCITA (18) LUOGO NASCITA

(19) INDIRIZZO (20) RECAPITO TELEFONICO

(21) DICHIARAZIONE ESIBITORE

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di

E) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE

(22) COGNOME (23) NOME

(24) _____
L'Operatore

(25) _____
L'Esibitore

F) INFORMAZIONI PER L'ESIBITORE

- 1) Le monete ritirate perché sospette di falsità sono trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale provvederà a trasmetterle all'Istituto Poligrafico Zecca di Stato Italiana (CNAC) affinché vengano analizzate e periziate.
- 2) Se dall'esame effettuato le monete risultassero legittime, l'esibitore sarà rimborsato per il tramite della banca segnalante.
- 3) Se dall'esame effettuato le monete risultassero false, il CNAC le trasmetterà alle autorità giudiziarie italiane in applicazione delle leggi vigenti in materia e nessun rimborso finale sarà riconosciuto all'esibitore.

Il presente verbale di ritiro delle monete, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, viene trasmesso in originale a Banca Centrale della Repubblica di San Marino e per fax all'Ufficio Centrale per il Falso Monetario di San Marino che è istituito presso l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino. Una volta ricevuto il presente verbale Banca Centrale provvede all'inserimento dei dati, compresi quelli identificativi dell'esibitore, nel sistema informatico SIMEC (Sistema Monitoraggio Euro-Carte) per la trasmissione in via telematica all'UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento). Successivamente Banca Centrale trasmette al CNAC la stampa del verbale generata dal SIMEC unitamente alle monete sospette di falsità affinché ne venga effettuata l'analisi.

Tabella 6.7: Attività e passività verso imprese partecipate facenti parte del gruppo (voce 80)

	31.12.t
Attività	
- crediti verso enti creditizi <i>di cui:</i> subordinati	
- crediti verso altre imprese finanziarie <i>di cui:</i> subordinati	
- crediti verso altre imprese <i>di cui:</i> subordinati	
- obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito <i>di cui</i> subordinati	
Passività:	
- debiti verso enti creditizi	
- debiti verso altre imprese	
- debiti rappresentati da strumenti finanziari	
- passività subordinate	
Garanzie e impegni:	
- garanzie rilasciate	
- impegni	

CAPITOLO 8 - Allegato B - Par. 8.4 Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Conti d'ordine

21.Conti d'ordine

Voci	31.12.t	31.12.t-1
<p>1. Gestioni patrimoniali</p> <p>a) Gestioni patrimoniali della clientela;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui liquidità <ul style="list-style-type: none"> - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante - di cui titoli di debito <ul style="list-style-type: none"> - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante - di cui titoli di debito emessi da altri enti creditizi sammarinesi - di cui titoli di capitale e quote OIC <ul style="list-style-type: none"> - di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante <p>b) Portafogli propri affidati in gestione a terzi;</p> <p>2. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari</p> <p>a) Strumenti finanziari di terzi in deposito</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante - di cui titoli di debito emessi da altri enti creditizi sammarinesi - di cui titoli di capitale ed altri valori emessi dall'ente segnalante - di cui strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi <p>b) Strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi</p> <p>3. Strumenti finanziari, liquidità e altri valori connessi all'attività di banca depositaria</p> <p>a) Liquidità</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui liquidità depositata presso l'ente segnalante <p>b) Titoli di debito</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui titoli di debito emessi dall'ente segnalante - di cui titoli di debito emessi da altri enti creditizi sammarinesi <p>c) Titoli di capitale, quote di OIC, altri strumenti finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui titoli di capitale emessi dall'ente segnalante <p>d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità</p>		

Tabella 27.1: Numero dei dipendenti per categoria e costo del personale

Si riporta il numero effettivo dei dipendenti per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente. Inoltre, si segnala il numero medio degli stessi, calcolato sulle consistenze di fine mese (somma dei saldi dei 12 fine mese/12), nonché i costi del personale suddivisi in base alle categorie richieste.

	Media al 31.12.t	Costo del personale al 31.12.t	Numero al 31.12.t	Media al 31.12.t-1	Costo del personale al 31.12.t-1	Numero al 31.12.t-1
a) Dirigenti						
b) Quadri						
c) Restante personale						
1. impiegati						
2. altro personale						
Totale						

Fit and Proper

A) DEFINIZIONI

Esponenti con incarichi esecutivi: il Direttore Generale o il membro del Consiglio di Amministrazione che, in mancanza del primo, svolga la funzione di capo della struttura esecutiva o comunque eserciti poteri allo stesso delegati dall'Organo Amministrativo, in forma individuale o quale membro di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla banca.

Definizione di organo competente: l'organo del quale l'esponente è componente o, nel caso del Direttore Generale, l'organo che ne conferisce l'ufficio.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' INTEGRATI DAI CRITERI DI CORRETTEZZA

Per i requisiti di onorabilità, quelli definiti dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettere a), b) e c), già risultano *compliant* rispetto ai nuovi standard internazionali; tuttavia le c.d. "situazioni impeditive", quali quella di cui alla lettera d) della summenzionata norma, confluiscono in una categoria, ben più ampia ma meno cogente, che va sotto il nome di "criteri di correttezza".

Infatti il verificarsi di una o più di queste situazioni, diversamente dalla mancanza o perdita dei requisiti di onorabilità propriamente detti, non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, è preservata la sana e prudente gestione della banca e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico.

Le situazioni che, nei termini sopra indicati, possono pregiudicare il soddisfacimento dei criteri di correttezza, rafforzativi dei requisiti di onorabilità già previsti, sono quelle di seguito elencate:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato;
- b) sentenze anche non definitive che applicano misure cautelari di tipo personale;
- c) sanzioni amministrative irrogate all'esponente e/o al soggetto di appartenenza ai sensi del Decreto n. 76/2006 o ai sensi della Legge n. 92/2008, purché, nel caso di mera appartenenza al soggetto sanzionato, pur quindi in assenza di sanzione personalmente irrogata, sia oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dall'esponente nella commissione dei fatti sanzionati, e la sanzione sia stata irrogata per un importo maggiore del minimo edittale;
- d) provvedimenti di decadenza, cautelari o di rimozione disposti a carico dell'esponente ai sensi del Titolo IV, della Parte IV, del Regolamento n. 2007-07;
- e) cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie sottoposte a procedure straordinarie ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera d), e 3, dell'articolo IV.II.1;
- f) sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;
- g) valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

h) indagini e procedimenti penali in corso.

Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando le situazioni sopra elencate delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i summenzionati obiettivi di preservare la reputazione della banca per la salvaguardia della fiducia del pubblico.

Tale valutazione da parte dell'organo competente deve quindi essere condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento sanzionatorio amministrativo o del relativo procedimento di impugnazione;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto rilevante e la delibera di nomina;
- g) livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti sopra elencati;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori economici di cui alla LISF o alle materie di cui alla Legge n. 92/2008.

Circa il parametro di cui alla precedente lettera f), di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto rilevante sia avvenuto più di 10 anni prima, esso dovrà essere tenuto in considerazione solo se particolarmente grave, o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata.

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ INTEGRATI DAI CRITERI DI COMPETENZA E DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI

REQUISITI PROFESSIONALI PER ESPONENTI CON INCARICHI ESECUTIVI

Sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno 3 anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nei settori di cui alla LISF;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ESPONENTI CON INCARICHI NON ESECUTIVI

Sono scelti tra persone che, se non soddisfano i requisiti professionali di cui sopra, abbiano esercitato, per almeno 3 anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività della banca;
- b) attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

REQUISITI PROFESSIONALI RAFFORZATI

Sono previsti i seguenti requisiti professionali rafforzati:

- a) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione la durata minima è elevata da 3 a 5 anni;
- b) per il Capo della Struttura Esecutiva (Direttore Generale o, in mancanza, Amministratore Delegato) o per coloro che rivestano incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di Direttore Generale, la scelta deve ricadere tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo di almeno 5 anni nei settori di cui alla LISF, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

MODALITA' DI COMPUTO

Si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

REQUISITI PROFESSIONALI PER SINDACI

Sono confermabili i requisiti già previsti dall'articolo IV.II.5 del Reg.2007-07, fatta eccezione per quanto segue:

- a) l'iscrizione agli Albi o Registri deve essere anteriore di almeno 3 anni rispetto all'assunzione dell'incarico;
- b) per il Presidente del Collegio Sindacale il requisito temporale è elevato a 5 anni.

CRITERI DI COMPETENZA PERSONALE DELL'ESPONENTE

L'organo competente, oltre a verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, deve valutare l'effettiva professionalità di ciascun esponente, in relazione ai compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. In particolare dovrà essere valutata sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento delle attività lavorative precedenti o in corso. Ai fini di cui sopra, l'organo competente:

-
- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
- mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti bancari e finanziari;
 - informativa contabile e finanziaria;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla precedente lettera a) è idonea rispetto:
- ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - alle caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico; in caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

CRITERI DI ADEGUATEZZA COLLETTIVA DELL'ORGANO

Fatto salvo, su base individuale, il possesso dei requisiti di professionalità così come sopra declinati ed integrati dai criteri di competenza, su base collettiva la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato del personale titolare di unità organizzative;
- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Ai fini di cui sopra è presa in considerazione la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti:

- a) diversificati in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico;

- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi di cui sopra;
- c) adeguati nel numero ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

L'adeguatezza della composizione dell'organo viene valutata considerando, tra l'altro, la forma giuridica della banca, la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria e l'appartenenza ad un gruppo bancario.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

I requisiti di indipendenza, per come attualmente regolati al Capo III, Titolo II, Parte IV, del Reg.2007-07, peraltro con riguardo a tutti gli esponenti aziendali (siano essi amministrativi o di controllo, esecutivi o non esecutivi) e non solamente ai c.d. "consiglieri indipendenti" (ove richiesti), già risultano sostanzialmente *compliant* rispetto ai nuovi standard internazionali, fatta eccezione per quanto segue:

- a) il necessario decorso di almeno due anni dalla cessazione dell'incarico e del rapporto da cui, ove persistente, si sarebbe determinata una carenza del requisito di indipendenza per amministratori;
- b) il necessario decorso di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico e del rapporto da cui, ove persistente, si sarebbe determinata una carenza del requisito di indipendenza per sindaci;
- c) il necessario ricambio nell'organo amministrativo, data la carenza di indipendenza per coloro che abbiano ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici anni, incarichi di esponente presso la banca;
- d) la previsione di carenza di indipendenza per amministratori dallo svolgimento nell'ultimo biennio di incarichi politico-istituzionali all'interno di organi legislativi od esecutivi di rango nazionale o locale.

E) DISPONIBILITA' DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

In ordine alla disponibilità di tempo:

- a) la banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico;
- b) ciascun esponente all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo;
- c) l'organo competente:
 - in base alle predette informazioni, valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico;
 - alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati, verifica nel continuo l'effettiva disponibilità di tempo degli esponenti.

Fatto salvo in linea generale quanto sopra premesso, vengono comunque fissati dei limiti al cumulo degli incarichi, in forza dei quali ciascun esponente di banche non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative, includente l'incarico ricoperto nella banca:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Sono esclusi dal computo gli incarichi in rappresentanza di Stato o Enti Pubblici, mentre si computano unitariamente tutti gli incarichi rivestiti all'interno del medesimo gruppo e come incarico esecutivo se almeno uno di questi è esecutivo.